

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 ottobre 2008 composta da:

Bruno Prota	Presidente
Aldo Carleschi	Consigliere relatore
Luca Fazio	Referendario
Francesco Albo	Referendario
Daniela Morgante	Referendario

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con la quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 (delibera 14/2000) e s.m.i.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, in particolare l'art.7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Treviso prot. n. 72664 in data 1° ottobre 2008, pervenuta il 6 ottobre successivo ed assunta a prot. n.6970/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione 4/2008/Ind.pr. del 25 gennaio 2008 con la quale ha designato il Consigliere Aldo Carleschi quale relatore delle richieste di parere provenienti dalla Provincia di Treviso e Comuni della stessa Provincia;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n.35/2008/Cons in data 21 Ottobre 2008 con la quale ha convocato l'odierna seduta della Sezione stessa;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Aldo Carleschi

FATTO

Il Sindaco del Comune di Treviso, con la nota sopra indicata, ha formulato a questa Sezione , ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003, richiesta di parere in merito al pagamento della tassa annuale di iscrizione all' albo professionale di un dipendente (in particolare all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati) e cioè se essa debba essere a carico del singolo dipendente ovvero la relativa spesa debba essere posta a carico del comune datore di lavoro.

La richiesta viene formulata ritenendo trattarsi di spesa che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni e

sulla cui imputabilità sono emersi pareri discordanti.

DIRITTO

La richiesta di parere viene formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 che prevede la collaborazione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nei confronti della Regione e degli Enti locali.

In materia si è pronunciata la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione in data 27 aprile 2004, con la quale sono stati fissati gli indirizzi ed i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata.

In tale sede è stato affermato, ai fini della ammissibilità delle richieste di parere, che accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la contabilità pubblica oltre che il carattere generale e astratto della questione sottostante al quesito.

Ora, a tali fini, analizzando la richiesta di parere formulata dal Comune di cui trattasi, si rileva che sussiste l'elemento soggettivo in quanto essa proviene dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell' Ente, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e, pertanto, essa è ammissibile.

Circa la sussistenza del requisito oggettivo, la questione sottoposta deve riguardare, ai sensi del citato art. 7, comma 8 della legge 131/2003, la contabilità pubblica. Sul punto, gli indirizzi ed i criteri sopra citati della Sezione delle Autonomie e la

delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Tenuto presente quanto precede, si ritiene che la richiesta possa essere fatta rientrare nella materia della contabilità pubblica in quanto:

- mira sostanzialmente a chiarire se la particolare spesa possa o meno gravare sul bilancio di un comune;
- riveste carattere astratto e generale essendo comune a molti, se non a tutti gli enti locali;
- in tal senso si è formata una non trascurabile giurisprudenza nell'ambito della Corte, peraltro richiamata anche dal Comune richiedente.

Pertanto, innovando il criterio finora seguito per altre analoghe fattispecie, si ritiene che la richiesta di parere formulata sia da considerare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Nel merito, la richiesta del Comune di Treviso propone negli stessi esatti termini una problematica già sottoposta ad altre Sezioni di controllo della Corte (vedasi per tutte la delibera 1/2007 della Sezione Sardegna). Essa è intesa a conoscere il parere di questa

Sezione su chi ricada l'onere del pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo professionale (elenco speciale annesso all'albo degli avvocati), ovvero se la relativa spesa debba essere a carico del singolo dipendente o a carico del comune, datore di lavoro.

Preliminarmente va evidenziato che, sul piano normativo, per l'esercizio dell'attività di avvocato, l'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 1 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, costituisce requisito imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personale. Esso è richiesto anche per coloro, come nel caso all'esame, che intraprendano e che svolgano tale attività alle dipendenze di un comune i quali vengono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo stesso. Il vincolo di iscrizione, pertanto, deve sussistere non solo all'atto dell'assunzione del soggetto per lo svolgimento dell'incarico specifico ma deve permanere per tutta la durata dell'incarico stesso alle dipendenze dell'amministrazione interessata.

Sembra quindi potersi ritenere che ricada sul soggetto che ricopre un ruolo per il quale è richiesto il requisito dell'iscrizione all'albo l'onere di assicurarne nel tempo la sussistenza anche attraverso il pagamento della quota annuale prevista. Ne consegue che l'amministrazione pubblica interessata risulta del tutto estranea al rapporto che si instaura e continua nel tempo tra un proprio dipendente e l'ordine professionale.

Per contro, non esiste una norma che ponga a carico di soggetti diversi (nel caso specifico il comune) dal personale interessato

l'obbligo di sostenere l' onere del pagamento della tassa annuale. Peraltro, volendo ricercare comunque una soluzione in tale direzione, non possono essere ignorati i principi che vietano di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi, in particolare, quelli del contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e quello che rimanda ai contratti collettivi o individuali l'attribuzione di trattamenti economici (art. 2, comma 3 del citato D.Lgs. 165/2001), oltre le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quella recata dal comma 557 dell'articolato unico della legge 296/2006. Per tali motivi non può essere condivisa la opposta soluzione di attribuire all' ente datore di lavoro l'onere del pagamento della tassa annuale in argomento.

Conclusivamente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali finora emersi, si ritiene che, in mancanza di una espressa previsione di legge e/o contrattuale, non possano essere accollati ad un comune oneri che derivano da un obbligo di natura strettamente di carattere personale quale quello del pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo degli avvocati da parte di un dipendente.

PQM

La Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.

IL RELATORE

F.TO Cons. Aldo Carleschi

IL PRESIDENTE

F.TO Bruno Prota

Depositata in Segreteria il 24.10.2008

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.TO (Dott. Raffaella Brandolese)